ASSOCIAZIONE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura U.T.G. di Asti
ODV iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore n. rep. 51379

Nizza Monferrato, 21/10/2026

INTERVENTO IN AUDIZIONE
PRIMA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
Camera dei Deputati

Signor Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali,

Signor Sottosegretario di Stato,

Onorevoli Parlamentari,

desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Commissione e a tutti i parlamentari presenti per l'attenzione che avete ritenuto di rivolgere alla componente dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La nostra valutazione complessiva dello schema di decreto è sostanzialmente positiva, per quanto riguarda il tema del volontariato, e riteniamo che il provvedimento contenga importanti elementi di innovazione e di valorizzazione della componente volontaria e che tali principi possano trovare ulteriore attuazione nell'istituendo regolamento previsto per la componente volontaria dall'articolo 8 del D.Lgs. 139/2006.

Viene specificata l'importanza del distaccamento volontario quale presidio ispirato ai principi di solidarietà sociale e di impegno civile, caratterizzato da un'attività rivolta alla tutela del bene comune e alla salvaguardia della vita umana, sia dinanzi agli eventi calamitosi sia nelle situazioni di microemergenza.

Particolarmente favorevole è il giudizio sulla previsione normativa relativa ai giovani allievi vigili del fuoco, con particolare riguardo alle attività connesse ai servizi antincendio. Si tratta di una scelta che riteniamo importante non soltanto sotto il profilo della formazione dei giovani, ma anche quale investimento sul futuro del Corpo e sulla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

La presenza dei giovani allievi vigili del fuoco rappresenta, infatti, una realtà consolidata da tempo in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Austria e Svizzera, oltre che in alcune realtà del nostro Paese, come le Province autonome di Trento e Bolzano e la Valle d'Aosta, caratterizzate da specifici ordinamenti del servizio antincendio.

Riteniamo pertanto positivo che questa esperienza possa trovare finalmente un riconoscimento organico a livello normativo nazionale.

Altrettanto positiva consideriamo la scelta di distinguere il personale volontario in due differenti elenchi: da un lato il personale appartenente ai distaccamenti volontari, destinato principalmente all'attività operativa e di soccorso; dall'altro il personale volontario destinato a compiti di rappresentanza ed altre attività correlate alla diffusione di principi rivolti all'autotutela.

Quest'ultima componente, a nostro avviso, può assumere un ruolo particolarmente importante nella diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della formazione, anche attraverso iniziative rivolte ai giovani e, in particolare, ai gruppi giovanili che potranno essere costituiti all'interno dei distaccamenti volontari.

Si tratta di una distinzione che, se adeguatamente attuata, può consentire di valorizzare forme diverse di partecipazione al Corpo, evitando di disperdere competenze, professionalità ed esperienze maturate nel servizio attivo anche all'interno del CNVVF.

Un'attenzione particolare merita poi l'ordinamento del personale volontario, anche in considerazione dell'auspicata emanazione, in tempi brevi, del relativo regolamento attuativo previsto dall'articolo 8 del vigente impianto del D.Lgs. 139/2006.

Abbiamo rilevato con favore la previsione che collega l'inquadramento amministrativo del personale volontario al superamento del corso di formazione iniziale, nonché l'aspetto disciplinare, con una previsione della gradualità delle sanzioni, per il quale si richiedono adeguate tutele nella loro applicazione.

Riteniamo tuttavia necessario evidenziare una criticità concreta: i tempi necessari per l'attivazione dei percorsi formativi.

Nella pratica, infatti, può trascorrere un periodo considerevole tra l'iscrizione del volontario e l'effettiva possibilità di frequentare il corso di formazione iniziale.

Questi ritardi possono produrre una conseguenza negativa: dopo avere atteso a lungo per poter accedere alla formazione, una parte degli aspiranti volontari può progressivamente perdere la motivazione o non essere più nelle condizioni di partecipare.

Per evitare una conseguente rarefazione dei partecipanti ai corsi, sarebbe pertanto auspicabile prevedere che i percorsi di formazione iniziale siano attivati e conclusi entro un intervallo temporale ragionevole e predeterminato, secondo un principio che, peraltro, trovava già una sua previsione nella precedente disciplina del D.P.R. 362/2000.

Riteniamo che garantire tempi certi per la formazione significhi, in concreto, garantire anche un maggiore ricambio e una maggiore efficienza della componente volontaria.

Un richiamo essenziale merita inoltre il ruolo della componente volontaria nelle attività di soccorso in occasione di eventi calamitosi, alle quali essa è chiamata a concorrere, anche in base alle chiare indicazioni sul tema introdotte dall'articolo 10, comma 7, della legge 246/2000 in cui si prevede il suo diretto coivolgimento mediante la costituzione di nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza Inoltre. fermo restando l'impianto complessivo della disciplina normativa primaria concernente la componente volontaria, così come delineato nel testo predisposto dal Governo, si riconosce che le disposizioni proposte non alterano lo status del Vigile del Fuoco Volontario, né ne compromettono le prerogative peculiari, connesse alla particolare funzione svolta al servizio ma è opportuno evidenziare che il mantenimento della sovraordinazione funzionale del personale di ruolo sulla componente volontaria nei termini previsti dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139/2006, potrebbe dar luogo a incertezze interpretative e applicative nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria svolte dal Corpo Nazionale, qualora si trovassero a operare congiuntamente un appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in qualità di agente di polizia giudiziaria, e un Caposquadra volontario, titolare della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Al fine di prevenire possibili sovrapposizioni di competenze in tali attvità di polizia giudiziaria , si propone pertanto di prevedere espressamente la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo di pari qualifica nell'ambito degli interventi di soccorso.

Per quanto riguarda l'articolo 10 e la materia della copertura assicurativa, esprimiamo una valutazione positiva per la previsione relativa alla copertura degli infortuni in itinere e della formazione, che rappresenta un importante riconoscimento della particolare natura dell'attività svolta dal personale volontario.

Permane tuttavia una questione che riteniamo necessario sottoporre all'attenzione del Parlamento, pur consapevoli che essa non rientra direttamente nell'ambito dello schema di decreto oggi all'esame.

Ci riferiamo alla necessità di affrontare il tema dell'armonizzazione del trattamento assicurativo e previdenziale del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello riconosciuto al personale permanente, con particolare riferimento agli infortuni subiti in servizio e alle infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio.

In questo ambito riteniamo meritevole di approfondimento anche la possibilità di prevedere forme di tutela che consentano di riconoscere al personale volontario, nei casi e secondo modalità da definire, una protezione analoga a quella assicurata al personale di ruolo, compreso il tema della pensione privilegiata.

È un tema che riteniamo non possa essere ulteriormente rinviato, perché riguarda donne e uomini che svolgono attività di soccorso accanto al personale permanente, assumendosi rischi e responsabilità significative a tutela della collettività.

Infine, esprimiamo particolare apprezzamento per il richiamo al Terzo Settore e per la possibilità di valorizzare ulteriormente la componente volontaria attraverso il sostegno alle risorse logistiche e strumentali. Riteniamo altresì opportuno che, ove compatibile con la specificità della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, possano essere utilmente ricomprese nelle convenzioni con le specifiche associazioni riconosciute del Terzo Settore le agevolazioni fiscali per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di soccorso con richiamo all'articolo 76 del D.lgs 117/2017

In tale prospettiva, riteniamo importante valorizzare altresì il ruolo delle Regioni e degli Enti locali, che già in diverse realtà territoriali sostengono e incentivano l'attività dei distaccamenti volontari, anche attraverso specifiche convenzioni con le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, finalizzate, tra l'altro, alla formazione, alla disponibilità di risorse e al rafforzamento delle strutture a servizio delle comunità locali.

Riteniamo che una maggiore integrazione tra Corpo Nazionale, Terzo Settore, Regioni ed Enti locali possa costituire uno strumento concreto per rafforzare e rendere più stabile la componente volontaria, soprattutto nei territori nei quali essa rappresenta un presidio essenziale per la sicurezza e il soccorso della popolazione.

Riteniamo importante che tali attività siano riconosciute nell'ambito delle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), perché il rapporto tra Corpo Nazionale e mondo del volontariato costituisce una risorsa strategica per il sistema di soccorso e per la sicurezza dei cittadini.

In conclusione, riteniamo che lo schema di decreto rappresenti un passo importante nella valorizzazione e nella modernizzazione della componente volontaria del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il nostro auspicio è che, nel prosieguo dell'iter parlamentare e nella successiva fase regolamentare, possano essere ulteriormente rafforzati alcuni aspetti che abbiamo evidenziato: tempi certi per la formazione, adeguata valorizzazione delle diverse forme di volontariato, sostegno alla formazione e alle strutture dei distaccamenti, e soprattutto una maggiore tutela del personale volontario in caso di infortunio o infermità derivante dal servizio.

Crediamo infatti che valorizzare il volontariato dei Vigili del Fuoco significhi investire nella sicurezza del Paese e nella capacità dello Stato di essere presente, attraverso le proprie comunità, anche nei territori più piccoli e periferici.

Infine, si invita l'Amministrazione a valutare l'opportunità di prevedere, quale possibile requisito del bando di concorso previsto dall'articolo 5 della legge 217/2005, l'elevazione del limite di età per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, in quanto l'attuale previsione, fissata al compimento dei 26 anni, limita in misura sensibile la platea dei potenziali partecipanti appartenente alla componente volontaria con una iscrizione inferiore ai dodici mesi e che intendono dedicare la propria attività professionale all'interno del Corpo.

Nella medesima prospettiva, si ritiene opportuno valutare anche l'estensione del servizio civile all'interno dei distaccamenti volontari, quale possibile incentivo per potenziarli e incrementarli sotto il profilo delle risorse umane.

Vi ringrazio per l'attenzione e per l'opportunità concessa alla componente volontaria di portare il proprio contributo a questo importante percorso legislativo.

Roberto Zanin
Presidente Associazione Italiana Vigili del Fuoco Volontari

e-mail: presidenza@aivvfv.it

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

ART 6 d.lgs 139/2006

Disposizioni generali

1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo, di pari qualifica, negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per la partecipazione, a titolo gratuito, alle attività diverse dal soccorso pubblico dei distaccamenti volontari, dei gruppi giovanili, nonché a quelle di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo.

Art. 33-bis d.lgs 139/2006

Convenzioni in favore della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1.

Il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, riconosce e promuove l'attività di valorizzazione della componente volontaria del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco con particolare riferimento alle risorse tecniche, logistiche e strumentali ed alla formazione del personale dei distaccamenti volontari anche attraverso specifiche convenzioni tra le associazioni e le organizzazioni riconosciute dalla legge e gli enti del terzo settore che perseguono le medesime finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Ai predetti enti del Terzo Settore per l'acquisto di attrezzature di soccorso e di beni mobili registrati destinati ad attività antincendio dei vigili del fuoco volontari si continuano ad applicare le disposizioni d cui all'art 76 comma 2 del Decreto Legislativo 117 /2017